

accompagnassero questo processo di riordino. Ebbene, penso che questi siano stati raggiunti, uscendo dalla logica un po' troppo dirigistica e vincolistica delle percentuali del 70 e del 30 per cento, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001. In questo senso i vari enti di coordinamento con le regioni, ma anche l'ente di coordinamento delle attività riguardanti la sicurezza alimentare, ci danno la possibilità di avere questa migliore flessibilità nella definizione delle competenze che le regioni vogliono svolgere in via esclusiva e che il Corpo forestale dello Stato invece può svolgere qualora queste regioni intendano ancora avvalersi del Corpo medesimo.

Questi erano tutti obiettivi condivisibili, anche perché erano stati ben delineati nelle nostre due proposte di legge. Ricordiamoci infatti che questo testo del provvedimento è il risultato dell'unificazione di sei proposte di legge, due delle quali a firma di esponenti del gruppo della Margherita: quella dell'onorevole Molinari, il quale è stato il primo a presentare una proposta di modifica dell'assetto del Corpo forestale dello Stato e poi quella a firma degli onorevoli Marini ed altri.

Restano tuttavia alcuni elementi di perplessità, come abbiamo già avuto modo di segnalare nel dibattito che si è svolto in Assemblea. In particolare le risorse alle regioni, per la devoluzione alle stesse delle competenze del Corpo forestale in materia di forestazione, non sono ben definite. Questo è un neo che resta nell'approvazione del provvedimento. Abbiamo presentato e sostenuto, insieme ai colleghi dei Democratici di sinistra, degli emendamenti che però non sono stati accolti e quindi questo resta un problema. Riguardo al coordinamento, avremmo gradito che, oltre alle materie riguardanti la sicurezza alimentare, anche con riferimento alle materie ambientali e di tutela dell'ecosistema si trovassero delle forme di coordinamento con le diverse altre istituzioni preposte al governo di questa materia.

Ad ogni modo abbiamo ottenuto sensibili miglioramenti nello svolgimento del dibattito in Assemblea su questo provve-

dimento: in primo luogo l'approvazione dell'emendamento Minniti 1.23, che come gruppo della Margherita abbiamo sostenuto, dove è ben chiaro che non si sta trattando di una nuova forza di polizia ma semplicemente viene detto, richiamando l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, che il Corpo forestale dello Stato può concorrere alle funzioni di ordine e di sicurezza pubblica. Vi è stata quindi una conferma di quanto era già previsto nel nostro ordinamento senza nessuna forzatura ed è stato importante sottolinearlo con l'approvazione di questo emendamento.

Si sarebbe potuto approvare anche l'emendamento Vascon 2.14, che fissava in maniera chiara ed inequivocabile che le competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato non dovessero riguardare materie di competenza esclusiva delle regioni. Si trattava di un emendamento proposto dalla Lega, in relazione al quale avevamo dichiarato la nostra disponibilità a sostenerlo, ma che non è stato poi segnalato dal gruppo della Lega per l'esame e la votazione in aula. Anche in quell'occasione abbiamo sottolineato come ci sembrasse abbastanza strumentale l'atteggiamento della Lega in termini di ostruzionismo e di mancata volontà di apportare miglioramenti concreti alla legge.

Intendiamo, poi, sottolineare l'importanza dell'approvazione dell'emendamento Realacci 4.27, vale a dire quello che stabilisce in maniera inequivocabile — come, d'altra parte, già faceva la legge n. 426 — che le riserve naturali nei parchi sono affidate agli enti parco. Positiva è stata anche l'approvazione dell'emendamento D'Alia 4.36, nel quale si evitava un'ingiustizia con riferimento alle regioni a statuto speciale, nonché l'approvazione dell'emendamento 3.53 del Governo nel quale, per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, viene chiaramente definita una dipendenza funzionale del Corpo forestale Stato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

In conclusione, esprimeremo dunque un voto favorevole sul presente provve-

mento, nonostante alcune perplessità che speriamo possano essere risolte durante l'esame al Senato.

Vogliamo, inoltre, ribadire la compatibilità di questo testo unificato con la riforma del titolo V della Costituzione; infatti, come abbiamo più volte evidenziato durante la discussione sulle linee generali e durante l'esame degli emendamenti, si tratta di competenze esclusive dello Stato che è giusto che siano svolte da un corpo nazionale, che veda preservata la sua unitarietà.

Sottolineiamo, ancora, che non si tratta di una nuova forza di polizia, ma semplicemente di una riconferma di quanto già previsto dalla legge n. 121 del 1981 e consideriamo grave l'atteggiamento di preclusione e strumentale assunto della Lega che ha caratterizzato la discussione in aula. Segnaliamo, dunque, la gravità all'interno della compagine di maggioranza di un atteggiamento di questo tipo da parte di una delle sue componenti; come diceva giustamente l'onorevole Boato, non si è mai assistito all'abbandono dell'aula da parte di una delle componenti della maggioranza.

Detto ciò, esprimeremo un voto favorevole sul provvedimento in esame, con la speranza che le perplessità che abbiamo segnalato vengano risolte durante l'esame al Senato (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Peretti. Ne ha facoltà.

**ETTORE PERETTI.** Signor Presidente, l'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro esprimerà un voto favorevole sul testo unificato relativo alla nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

Si tratta di uno dei pochissimi provvedimenti che giunge all'esame dell'Assemblea non su iniziativa governativa, ma su iniziativa parlamentare, alla quale anche il gruppo dell'UDC ha contribuito attraverso la presentazione della proposta di legge Volontè n. 1478.

Tutti noi conosciamo l'importanza del Corpo forestale dello Stato, in particolare per quanto concerne la tutela e la salvaguardia ambientale. Dunque, ritengo fosse necessario salvaguardare e tutelare un patrimonio umano e professionale importante e strategico, del quale non possiamo fare a meno. D'altra parte, non è importante tutelare e salvaguardare solo il Corpo forestale dello Stato, ma anche proseguire nell'azione di valorizzazione di questa rilevante istituzione del nostro paese.

Oggi, purtroppo, disponiamo di un quadro legislativo incerto, indefinito e che mette a rischio proprio l'integrità e la funzionalità del Corpo forestale dello Stato. Infatti, da una parte, vi è il nuovo titolo V della Costituzione, che mantiene in capo allo Stato le azioni di tutela ambientale e, dall'altra, vi sono i decreti legislativi n. 59 e n. 57, che non hanno specificato quali compiti trasferire in questa materia alle regioni.

Dunque, questo è proprio un intervento che capita a proposito, che fa chiarezza, che garantisce operatività e che permette di escludere un vuoto operativo in attesa di una correzione del titolo V — che noi auspichiamo — che spazzi via le materie di legislazione concorrente e che, quindi — per quanto ci riguarda oggi —, mantenga l'unitarietà del Corpo forestale nell'ambito dell'azione di tutela ambientale attribuita allo Stato.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole dei deputati del gruppo dell'UDC su questo provvedimento, che riconosce la funzionalità piena del Corpo forestale dello Stato e restituisce il merito per tutto quello che il Corpo forestale dello Stato ha rappresentato e continuerà a rappresentare nel nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Patarino. Ne ha facoltà.

**CARMINE SANTO PATARINO.** Signor Presidente, Alleanza nazionale, coerente-

mente con quanto previsto dal suo programma, esprimerà un voto favorevole all'approvazione del provvedimento al nostro esame. Come è stato ricordato da più parti, si tratta di un testo unificato emerso dopo un approfondito lavoro dell'intera Commissione. Un testo migliorato ed arricchito, grazie al contributo offerto da tutti i colleghi intervenuti nel corso del dibattito e alla disponibilità mostrata dal Governo e dal relatore, che hanno avuto la sensibilità di accogliere suggerimenti ed emendamenti di diversa provenienza. Un testo che, puntando all'efficienza e non all'elefantiasi delle funzioni statali in materia di tutela del patrimonio agroforestale, non contraddice affatto il processo federalistico in corso, che si attua, per esempio, anche attraverso la devoluzione alle regioni dei beni gestiti dall'ex azienda di Stato per le foreste demaniali che non siano necessari all'attività istituzionale del Corpo. Come è stato evidenziato da molti colleghi nel corso del dibattito, non si impedisce alle regioni di dotarsi di un proprio corpo forestale regionale, con la possibilità di stipulare, anche con il Corpo forestale dello Stato, convenzioni che attribuiscono ad esse ulteriori funzioni sul territorio. Per le regioni che istituiscano un loro corpo al fianco di quello dello Stato è anche previsto che il personale di quest'ultimo possa chiedere di passare nei ruoli di quello regionale, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa, essendo previsto che il personale trasferito non sia sostituito.

Onorevoli colleghi, per merito di tutti, sta per essere licenziata da quest'Assemblea una buona legge, che guarda all'interesse di tutta la nazione. Il Corpo forestale dello Stato, che rappresenta uno straordinario patrimonio di professionalità e di dedizione, il cui silente valore si è spesso prodotto in splendide manifestazioni di eroismo, non può né deve avere soltanto una funzione rappresentativa: un pezzo glorioso della nostra storia; una divisa da appendere nei musei della memoria della nazione. Deve essere, invece, una realtà viva ed operante per la salvaguardia del nostro presente e del nostro

futuro: una realtà tanto legata ai compiti istituzionali di un corpo che difende la nostra natura, la splendida natura di un bel paese, che ha deciso di non abbassare la guardia nella tutela della sua bellezza, condizione necessaria per la qualità della sua vita.

Per concludere, proprio alla qualità della vita ciascuno di noi ha il dovere di guardare, potenziando ed innovando gli strumenti e non smantellandoli, per inseguire ideologismi fini a se stessi o, peggio, strategie distruttive ispirate al principio, non proprio nobile né progressista, del « tanto peggio, tanto meglio » o all'egoismo sfrenato di alcune regioni più ricche e più fortunate. Aspirare legittimamente alla migliore qualità della vita non è un privilegio di alcuni ma è un sacrosanto diritto di tutti gli italiani, senza distinzione di confine e di barriera.

Quindi, come dicevo prima, il nostro è un voto favorevole, convintamente favorevole, per i motivi già espressi dal relatore e da me, nella discussione sulle linee generali, prima, e in questo breve intervento, adesso. Si tratta di un voto di rinnovata fiducia nei confronti del Corpo forestale dello Stato, vale a dire della migliore difesa, attraverso la nostra natura e il nostro paesaggio, di noi stessi, della nostra storia, della nostra salute, dei nostri interessi e della nostra condizione civile (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

**ROBERTO GIACHETTI.** Signor Presidente, la ringrazio e intervengo brevemente. Voterò secondo le indicazioni del gruppo cui appartengo, anche se mi auguro che questo provvedimento venga modificato nel corso dell'iter al Senato. Non mi convincono alcuni aspetti, peraltro evidenziati dai colleghi del gruppo della Lega nord che sono usciti dall'aula.

A me non convince una sorta di spinta al militarismo del corpo e, dall'altra parte,

ritengo che questa sia una materia sulla quale, probabilmente, non avrebbe guastato una maggiore capacità e forza di decentramento. Sugerirei ai colleghi del gruppo della Lega nord Padania che non sono in aula di accorgersi dell'assenza delle questioni relative al decentramento anche quando ci si occupa di altre materie: penso al decreto-legge del ministro Lunardi sulle infrastrutture, che ha sottratto competenze agli enti locali, o anche ai casi in cui si discute in materia di sanità.

Per concludere, signor Presidente, ho chiesto la parola anche perché prendo spunto dall'intervento precedente del collega della Lega nord Padania in sede di dichiarazione di voto finale, il quale ha testualmente detto che è stato tradito il programma elettorale della Casa delle libertà. In qualche modo, mi consenta di rispondere al candore, degno forse di ben altra causa, con il quale ieri il presidente del gruppo di Forza Italia, onorevole Elio Vito, ci voleva spiegare che l'atteggiamento della Lega nord Padania è tutto interno all'alveo del dibattito parlamentare. Signor Presidente, voglio soltanto stigmatizzare quanto ieri il presidente del gruppo della Lega nord Padania ha detto nel suo intervento: «Noi abbiamo fatto un patto politico che vale per le elezioni nazionali e regionali, ma mi spiegate per quale ragione, anche alla luce di questo vostro atteggiamento, atteggiamento di una larga parte del Governo, nonché di questo vostro silenzio colpevole in aula, perché noi alle elezioni amministrative, senza fare ulteriori ragionamenti, dovremmo andare compatti con voi (...)»?». Questo è il *leit-motiv* di tutto l'intervento del collega Cè, riferito certo non ai problemi relativi alla discussione di questo provvedimento in quest'aula. Evidentemente, come è normale e fisiologico — d'altra parte gli eventi si ripetono nella storia —, questo intervento si riferisce al fatto che la Lega nord Padania, arrivati ad un certo punto, entra in conflitto con le forze della maggioranza con le quali governa. In questo momento, basta leggere l'intervento dell'onorevole Cè — mi

dispiace collega Elio Vito —, le considerazioni del presidente del gruppo della Lega nord Padania non si riferiscono a questo provvedimento, ma allo squassamento dei rapporti con la maggioranza.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Coordinamento — A.C. 559)**

STEFANO LOSURDO, *Relatore*. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO LOSURDO, *Relatore*. Signor Presidente, dovrei avanzare alcune proposte di coordinamento formale.

All'articolo 4, comma 7, primo periodo, le parole « della regione ove prestano servizio », ai sensi degli identici emendamenti Misuraca 4.32, Marcora 4.33, D'Alia 4.34 e Catanoso 4.35, vanno introdotte dopo le parole « servizi tecnici forestali », in sostituzione della parola « regionali ». Ancora all'articolo 4, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Rapporti con le regioni e con gli enti locali ». Infine, collocare l'articolo aggiuntivo Detomas 4.01, come riformulato dal rappresentante del Governo, come ultimo comma dell'articolo 4.

Colgo l'occasione per ringraziare gli uffici per la preziosa collaborazione che ci hanno prestato durante tutto l'iter di questa proposta di legge. Sono stati, sotto certi profili, veramente insostituibili. Pertanto, colgo l'occasione per ringraziarli in quest'aula.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, onorevole Boato?

MARCO BOATO. Sul coordinamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, prendo atto positivamente delle proposte di coordinamento formale avanzate dal relatore. Tuttavia, volevo segnalare che ieri, dopo l'approvazione degli identici emendamenti Misuraca 4.32, Marcora 4.33, D'Alia 4.34 e Catanoso 4.35 citati poco fa dal relatore, avevo posto pubblicamente in aula — presiedeva il Presidente Casini — la questione su quale fosse il riferimento a cui dovesse essere agganciato quell'emendamento. In quella sede, siccome compariva due volte l'espressione « regionali » nello stesso primo periodo del comma 7 dell'articolo 4, il relatore rispondendo al mio quesito aveva dato una risposta che adesso, invece, viene modificata con la proposta di coordinamento formale.

Suggerirei, per il futuro, che ci fosse maggiore attenzione quando stiamo approvando gli emendamenti in Assemblea, perché oggi, con questa proposta di coordinamento, in realtà cambiamo la collocazione degli emendamenti. La cosa ha una sua razionalità tecnico-giuridica e per questo avevo sollevato la questione in aula. Tuttavia, adesso si deve correggere quanto è stato detto in aula in occasione del voto su quegli emendamenti con la proposta di coordinamento formale. Sarebbe stato meglio evitare questo disguido.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue considerazioni, onorevole Boato.

Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dal relatore si intendono approvate.

*(Così rimane stabilito).*

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

***(Precisazioni del ministro delle politiche agricole e forestali — A.C. 559)***

VALDO SPINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Signor Presidente, chiedo l'intervento del Governo dopo le pronunce degli onorevoli Boato, Innocenti ed altri che hanno fatto rilevare l'eccezionalità della situazione. Ci siamo trovati dinanzi ad un gruppo della maggioranza che non ha partecipato alla discussione in aula ed alle votazioni. Il Governo è muto, non ci dice niente; credo ciò sia un qualcosa che non possiamo accettare. Desidero che il Governo prenda posizione su quanto sta avvenendo perché mi sembra che ciò abbia una rilevanza politica che va al di là di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, intende intervenire?

GIOVANNI ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, mi permetto di ricordare ai gruppi parlamentari ed ai colleghi che hanno più volte sollevato tale questione che siamo di fronte ad una legge di iniziativa parlamentare. Quindi, anche se l'assenza di un gruppo parlamentare di maggioranza ha un suo importante significato politico, ciò non ha niente a che fare con l'iter di questa legge che, lo ripeto, è nata in Parlamento, nella Commissione agricoltura, con un ampio dibattito nell'ambito della stessa e, conseguentemente, non è espressione del Governo in quanto tale.

***(Votazione finale e approvazione — A.C. 559)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul te-

sto unificato delle proposte di legge nn. 559-1478-1480-1486-1535-1590-1660, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni — Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

*(Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri: Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660):*

<i>(Presenti .....</i>	<i>399</i>
<i>Votanti .....</i>	<i>384</i>
<i>Astenuti .....</i>	<i>15</i>
<i>Maggioranza .....</i>	<i>193</i>
<i>Hanno votato sì .....</i>	<i>265</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>119).</i>

Prendo atto che gli onorevoli Dorina Bianchi e Buontempo non sono riusciti a votare.

Prendo atto altresì che gli onorevoli Burtone e Monaco hanno erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbero voluto votare a favore.

**Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Senza ed altri; Fontana; Fontana: Modifiche agli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (2625-2655-2713) (ore 11,30).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Senza ed altri; Fontana; Fontana: Modifiche agli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati.

Ricordo che il 28 ottobre scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.

***(Esame di questioni pregiudiziali  
— A.C. 2625)***

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, sono state presentate la questione pregiudiziale di costituzionalità Boato ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A — A.C. 2625 sezione 1*) e la questione pregiudiziale di merito Franceschini ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A — A.C. 2625 sezione 2*).

Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione.

Le questioni pregiudiziali possano essere illustrate per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti. Al termine della discussione si procederà a due distinte votazioni, una sulla pregiudiziale di costituzionalità e l'altra su quella di merito.

L'onorevole Mattarella ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Boato n. 1, di cui è cofirmatario.

SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, colleghi, non è il momento e non è neppure necessario entrare nel merito della questione, della proposta. È inutile ricordare, ad esempio, come tante volte è stato già fatto in quest'aula, che la norma dell'articolo 11 del regolamento di attuazione ripropone un principio generale della normativa elettorale nel nostro paese, perché è presente in tutte le leggi elettorali italiane da 84 anni a questa parte.

ovvero sottolineare che il meccanismo della proposta in esame è tutt'altro che coerente con i principi che formano il

sistema elettorale vigente, come sostiene la relazione scritta presentata all'Assemblea.

Secondo la proposta, infatti, le liste dei candidati proclamati eletti, in base al suo meccanismo, non debbono pagare il costo dello scorporo: si è cioè al di fuori della coerenza, anzi in contrasto con il sistema elettorale. Ciò, anche perché la legge proposta prevede che si aggiungano dei commi ad alcuni articoli vigenti, che non vengono modificati: si tratta di norme sovrapposte che hanno finalità e obiettivi totalmente diversi e contrastanti con le finalità e gli obiettivi delle norme cui vengono aggiunte. Per cui avremmo un impianto normativo, quello vigente, che non viene modificato, finalizzato a garantire il collegamento tra candidati eletti nei collegi e liste di riferimento e, d'altra parte, alcune norme aggiunte in contrasto con quell'impianto, perché finalizzate ad aggirare, vanificandolo, quel collegamento tra candidati nei collegi maggioritari e liste di riferimento.

Proprio questo elemento provoca un primo profilo di incostituzionalità che investe tutto il provvedimento proposto.

Vi sarebbero deputati eletti nel proporzionale senza che la lista di riferimento subisca lo scorporo dei loro voti, mentre, al contrario, per altri deputati eletti anch'essi nel proporzionale si produrrebbe il costo dello scorporo dei voti a carico delle liste rispettive, così come finora è sempre avvenuto per tutti. Questa diseguaglianza fra condizioni identiche è di per sé palesemente incostituzionale.

Tuttavia, vi è un secondo e più grave motivo che presenta profili gravi di incostituzionalità, più volte rilevato in aula e precedentemente in Commissione: quello che nasce dal terzo comma dell'articolo 1 del provvedimento.

Signor Presidente, l'idea che la composizione di un'Assemblea parlamentare possa essere regolata, in tutto o in parte, dopo le elezioni, che si possano definire oggi le regole che disciplinano l'effetto di un voto avvenuto due anni addietro, è brutalmente stridente con il principio di democrazia che contrassegna non soltanto

questo o quell'articolo della Costituzione, ma contrassegna tutta la Costituzione nel suo complesso, alla sua radice.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI (*ore 11,33*)

SERGIO MATTARELLA. È principio elementare e basilare di ogni sistema di democrazia rappresentativa che le norme che regolano gli effetti del voto vadano stabilite prima delle elezioni. Di conseguenza, l'individuazione degli eletti deve avvenire — e avviene in tutte le democrazie — sulla base di automatismi determinati da quelle norme, approvate prima del voto. In base a questi automatismi vanno individuati sia gli eletti proclamati all'inizio della legislatura sia quelli che divenga eventualmente necessario proclamare in corso di essa, perché l'intera legislatura, in tutto il suo arco temporale, dipende nella sua composizione dalle regole sancite prima delle elezioni da cui è nata.

Per questo motivo, non possono esistere leggi elettorali retroattive perché sarebbe una contraddizione in termini.

Questo che oggi la maggioranza propone, per quanto riguarda i seggi che si siano resi o si rendano vacanti in corso di questa legislatura, è un provvedimento elettorale retroattivo. Questa proposta, infatti, vuol decidere quali sono gli effetti del voto, in che modo vengono individuati gli eletti e assegnati i seggi dopo che le elezioni si sono svolte: due anni dopo!

Colleghi, si tratti di due o tre seggi o di cinquanta o cento, non vi è alcuna differenza: il principio è il medesimo ed è del tutto in contrasto con qualunque parametro di democrazia. Vi sono leggi in materia nei decenni passati soltanto per singoli collegi uninominali e di significato contrapposto a questa proposta. Si trattava di norme che comunque prevedevano che si andasse a votare per assegnare il singolo seggio vacante e che, quindi, correttamente, precedevano e non seguivano le elezioni che intendevano regolare.

Colleghi della maggioranza, non assumetevi la responsabilità di approvare que-

sta proposta, non create questo precedente perché compireste un gesto gravemente lesivo della Costituzione. Vi prego, riflettete: voi, in tal modo, abilitate chi sarà in maggioranza, nella prossima legislatura e in quelle successive, a poter far lo stesso, a poter decidere dopo le elezioni in che modo influire sulla composizione della Camera.

Oggi, voi della coalizione di Governo, avete un'ampia maggioranza i cui deputati che potrebbero essere proclamati in base a questa proposta aggiungerebbero ben poco, ma il principio che voi intendete approvare con questa proposta potrebbe essere applicato in avvenire da future maggioranze, anche esigue, anche occasionali, che potrebbero in tal modo consolidare la loro condizione.

Non lo fate! Non approvate questo provvedimento! Il principio su cui essa si basa non è soltanto incostituzionale, antidemocratico, ma appunto per tale motivo, è pericoloso per oggi e per l'avvenire (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo — Congratulazioni!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Boato ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di merito Franceschini n. 1, di cui è cofirmatario.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Mattarella ha già esposto, e condivido dalla prima all'ultima parola ciò che egli ha affermato, le ragioni che sostengono la pregiudiziale di costituzionalità che i gruppi dell'Ulivo unitariamente hanno presentato. Vi sono anche, connessi strettamente agli aspetti di costituzionalità, alcune questioni assai rilevanti nel merito che ci spingono ad invitare l'Assemblea — per questo ci rivolgiamo non soltanto all'opposizione ma anche alla maggioranza — a non procedere oltre nell'esame di questa iniziativa legislativa.

Nelle ultime elezioni si è registrato il sistematico ed esagerato aggiramento delle norme sullo scorporo riguardanti la legge elettorale della Camera dei deputati, at-

traverso il cosiddetto meccanismo delle liste civetta. Il paradosso è che il collega deputato del Polo che aveva in qualche modo teorizzato e suggerito l'utilizzo di questo strumento alla Casa delle Libertà, il collega Calderisi, che conosce questi meccanismi elettorali e che probabilmente avrebbe anche saputo utilizzarli con maggiore prudenza ed equilibrio, dopo aver reso questo servizio al suo schieramento, è stato cancellato dalle liste elettorali e non è stato candidato. Una sorta di nemesi storica significativa!

Per quale ragione cito il collega Calderisi? Perché all'epoca in cui approvammo la legge elettorale per la Camera dei deputati entrambi collaborammo intensamente. Vi fu cooperazione fra la maggioranza e l'opposizione di allora — il collega Mattarella era allora relatore per la maggioranza, mentre io ed altri colleghi facevamo parte dell'opposizione e tuttavia mai vi fu all'epoca un sopruso della maggioranza nei confronti dell'opposizione — perché tentammo tutti insieme di definire, dopo il referendum del 18 aprile del 1993, quelle che erano le regole del gioco elettorale, regole poste a fondamento del sistema democratico e norme ordinarie di valenza costituzionale per quanto riguarda il funzionamento del sistema politico. Questo problema lo ponemmo già all'epoca; non c'è dubbio, perché so che magari qualcuno ricorderà anche questo, che vi furono nelle successive elezioni del 1996 alcuni episodi di utilizzo delle liste civetta che sarebbe stato giusto evitare e rispetto al quale giustamente il gruppo di Rifondazione comunista ammonì tutte le forze politiche; tuttavia noi abbiamo avuto nel 2001 un uso talmente abnorme, sistematico ed espansivo delle liste civetta per l'aggiramento del meccanismo dello scorporo, per cui paradossalmente la Casa delle libertà ha collegato a liste civetta anche candidati nei collegi uninominali rispetto a cui era assolutamente certo che non si sarebbe verificata l'elezione. A quel punto la Casa delle libertà si è trovata ad essere avvantaggiata, come giustamente ha ricordato il collega Mattarella poc'anzi,

perché non ha pagato la penalizzazione dello scorporo sulle proprie liste proporzionali.

La Casa delle Libertà ha quindi incassato, con questo meccanismo delle liste civetta che consente l'aggiramento dello scorporo, un numero consistente — si tratta di alcune decine di deputati in più rispetto alle forze dell'Ulivo — e successivamente, avendo esagerato al riguardo, si è trovata in carenza di candidati per quanto riguarda i subentri previsti dalla legge.

Si è detto che la norma prevista dal decreto del Presidente della Repubblica, emanato in conseguenza di una delega prevista dall'articolo 9 della legge n. 277 del 4 agosto 1993 — la legge elettorale che porta il nome del collega Mattarella —, sarebbe una anomalia. Ma quelle norme previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14 — che porta, come proponente, la firma dell'allora Presidente del Consiglio Ciampi — sono norme che, com'è stato ricordato, esistono già nella legge elettorale per il Senato, esistono sostanzialmente nella legge elettorale per i comuni ed esistevano già nella legge elettorale per la Camera del 1919. Ripeto: 1919! In altre parole, è un sistema che, da quasi un secolo, è incorporato nel nostro ordinamento elettorale, nelle varie espressioni che poco fa ho citato.

E comunque, se qualcuno volesse continuare a contestare la validità dell'articolo 11 del regolamento, noi forze dell'Ulivo abbiamo presentato emendamenti — che, quindi, se venissero approvati diventerebbero legge e non più regolamento — che traducono in proposta legislativa quello che in quella norma di chiusura era stato inserito nel regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del gennaio 1994.

Ma ciò che sta avvenendo, signor Presidente, e avverrà in quest'aula, se non verranno approvate le nostre questioni pregiudiziali, è che nell'anno di grazia 2003 si approveranno modifiche della legge elettorale che non entreranno in vigore per le prossime elezioni politiche —

il che sarebbe già discutibile, ma comunque dovrebbero entrare in vigore per il 2006 o quando si terranno le prossime elezioni politiche —, bensì avranno effetto retroattivo rispetto ai risultati elettorali delle elezioni del 2001!

Credo che questa vicenda sia priva di precedenti nella storia del Parlamento! Non è mai avvenuto, nel succedersi delle leggi elettorali nel tempo, che si siano approvate modifiche alle leggi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati — la massima espressione, insieme al Senato, della sovranità popolare — che abbiano un effetto retroattivo, che cambino cioè l'effetto del voto dei cittadini espresso ormai quasi due anni fa!

Con una forma di primitivismo culturale — ed anche legislativo — che mi fa paura, qualche collega della Casa delle libertà — non tutti per la verità — nel corso della discussione sulle linee generali che si è svolta il 28 ottobre scorso — e già questa distanza dal dibattito la dice lunga sulle preoccupazioni che, in questi mesi, sono emerse al riguardo — ha detto: ma quelli sono voti dati alle liste della Casa delle libertà, devono eleggere i deputati della Casa delle libertà! Come se non si sapesse che il sistema elettorale costituisce — è l'ABC di qualunque manuale di diritto elettorale — proprio il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi.

Bene, nelle ultime elezioni politiche — non parlo del 1994 o del 1996, parlo del 2001 — ci sono stati 8.324.500 voti — ripeto: 8.324.500 voti — pari al 22,42 per cento dei voti espressi, che non sono serviti ad eleggere candidati delle liste votate, perché la Lega nord non ha raggiunto il 4 per cento, perché l'Italia dei valori non ha raggiunto il 4 per cento, perché il Girasole non ha raggiunto il 4 per cento, perché decine di liste presentate che hanno ricevuto voti — in alcuni casi moltissimi voti, come la Lega nord e l'Italia dei valori (ho dimenticato di citare Democrazia europea ed altri) — non hanno raggiunto la soglia del 4 per cento, per cui quegli 8.324.500 voti, pari al 22,42 per cento dei voti espressi, non sono serviti ad eleggere candidati di quelle liste, ma sono

stati redistribuiti tra le liste, e solo tra quelle, che hanno superato la soglia del 4 per cento: Forza Italia, Alleanza nazionale, Margherita, Democratici di sinistra e Rifondazione comunista.

Con la logica che qualche collega della Casa delle libertà ha espresso tutto ciò sarebbe illegale ed inaccettabile e costituirebbe un tradimento della sovranità popolare: i voti di chi ha votato per Italia dei valori o per la Lega nord Padania sono serviti ad eleggere deputati di Forza Italia o di Alleanza nazionale, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo o della Margherita, DL-l'Ulivo.

PRESIDENTE. Onorevole Boato...

MARCO BOATO. Questa forma di primitivismo culturale che abbiamo sentito declamare in questi mesi fa a pugni con l'ABC di qualunque manuale di diritto elettorale e con qualunque concezione democratica di un sistema elettorale di trasformazione dei voti in seggi.

Questa proposta di legge propone di modificare non solo per il futuro, ma anche retroattivamente, tali meccanismi e, quindi, viola gli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione ed è inaccettabile anche sotto il profilo del merito. È per questo che invitiamo a votare a favore anche della nostra pregiudiziale di merito (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha sottoscritto e condivide le questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito già illustrate, rispettivamente, dai colleghi Mattarella e Boato.

Sono tra coloro che ritengono che la legge elettorale attualmente in vigore, tutto sommato, abbia risposto positivamente allo scopo fondamentale per il quale è stata approvata: dare vita ad un sistema politico bipolare, ad un più stretto rapporto tra eletti ed elettori e fare in modo che i cittadini potessero scegliere più di-

rettamente la coalizione che vogliono al governo del paese. Naturalmente, il Parlamento è libero di operare tutte le revisioni che vuole e di intervenire sui difetti, le difficoltà e le incongruenze registratesi nel corso di tre applicazioni di tale legge elettorale; dovrebbe farlo, però, in un modo affatto diverso da quello che si sta per scegliere oggi. Sarebbe necessario esaminare, nell'insieme, un complesso e nuovo sistema elettorale — se lo si vuole — e, soprattutto, si dovrebbe farlo pensando alle prossime consultazioni elettorali e non per intervenire a modificare risultati già acquisiti.

Se saranno respinte le questioni pregiudiziali presentate, questa proposta presenta un primo, grande difetto (avremo occasione di entrare nel dettaglio più tardi): è chiaramente incostituzionale! Gli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione, letti e riletti (invito i colleghi a farlo), rendono palese una questione ineludibile: le regole elettorali debbono preesistere allo svolgimento delle consultazioni perché i cittadini debbono poter sapere prima del voto sulla base di quali regole e di quali meccanismi la loro volontà troverà espressione nella rappresentanza istituzionale; cambiare, dopo il voto, il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi è di una gravità inaudita in sé, nel merito e contrasta manifestamente con la nostra Costituzione!

Purtroppo, con la proposta in esame si fa proprio questo: si modificano le regole del gioco relative ad elezioni già svoltesi, quelle del 13 maggio 2001, allo scopo di allestire un meccanismo che servirebbe ad aggirare, anche per il futuro, il sistema dello scorporo vigente nel 2001 nell'attribuzione di seggi che risultassero vacanti, per la quota proporzionale, nel corso di questa legislatura.

La nostra obiezione a questa proposta di legge è di principio e di fondo, per il suo carattere incostituzionale e perché tocca un principio cardine di ogni ordinamento democratico: la preesistenza delle leggi elettorali allo svolgimento delle consultazioni.

Si vogliono invece cambiare le regole del gioco dopo che le elezioni si sono svolte. Questo è molto grave. Naturalmente, il Parlamento è libero, è sovrano, oggi come in ogni altra occasione, ma c'è una soglia di fronte alla quale tutti ci dobbiamo fermare, che è la soglia della incostituzionalità. Nel dichiarare il nostro sostegno alle questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito testè illustrate rivolgo un appello a tutti i parlamentari, perché con il loro voto fermino l'iter di un provvedimento che, ripetiamo, è grave e palesemente incostituzionale (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

**GRAZIELLA MASCIA.** Signor Presidente, anche il gruppo di Rifondazione comunista ha sottoscritto queste pregiudiziali di costituzionalità e di merito con i colleghi del centrosinistra. Come si sa, abbiamo opinioni diverse con i colleghi del centrosinistra sul concetto di rappresentanza e sulla sua traduzione in legge elettorale, tuttavia qui ci troviamo uniti su concetti fondamentali che sono basilari in una democrazia rappresentativa e sono, non a caso, gli elementi che noi proponiamo con forza in una materia molto delicata quale quella che affrontiamo.

Questo provvedimento viola palesemente almeno tre articoli della Costituzione. Non voglio tornare nei dettagli, come hanno fatto i colleghi precedentemente, ma sottolineare almeno due aspetti. In primo luogo, il richiamo all'articolo 1, all'articolo 3 e all'articolo 48 della Costituzione, laddove si stabilisce l'uguaglianza dei cittadini e la loro possibilità di esprimere un voto che abbia lo stesso peso. Questi principi vengono evidentemente violati in questa proposta che ci viene presentata dalla maggioranza.

Abbiamo due elementi. Da una parte, una situazione nella quale ci sarebbero candidati che sarebbero eletti con modalità diverse e con un peso diverso, come è

stato giustamente sottolineato: alcuni eletti nel proporzionale con scorporo, altri eletti nel proporzionale senza scorporo. Quindi, sicuramente verrebbe meno la condizione di uguaglianza e di parità di condizioni di partenza. L'altro elemento è rappresentato dal fatto che non si possono cambiare le regole in corso d'opera. Si era persino aperta in Commissione la discussione sulla retroattività rispetto all'assegnazione dei seggi tuttora vacanti; si è poi valutato di mettere da parte questo aspetto, perché sarebbe stato clamoroso, ma il concetto di retroattività, come è stato sottolineato, permane anche nel caso si preveda in certi casi, così come prevede questo testo, che le modalità nuove di assegnazione dei seggi valgano per questa legislatura in corso. Si tratta di un concetto che non può esser accettato e stravolge certamente i principi.

C'è un aspetto che riguarda il merito, e il merito, naturalmente, ci sta molto a cuore, perché il gruppo di Rifondazione comunista è la vittima di questo aggiramento delle regole elettorali. Credo che nel corso dei dibattiti precedenti, svolti anche in questa Assemblea, si sia più volte dimostrato qual è lo spirito della legge elettorale. Uno può criticare la legge elettorale, può dire che è fatta male, che ha aperto dei varchi tali da poter consentire questa violazione, questo aggiramento, ma certamente non si può risolvere un problema in questo modo sbagliato. Si tratta di una legge che era chiara nei suoi intendimenti; essa aveva il senso di riequilibrare un sistema misto — sistema maggioritario con una correzione proporzionale — ed il senso dello scorporo era proprio quello di correggere in senso proporzionale, per garantire un minimo di rappresentanza adeguato nelle nostre istituzioni e nelle aule del Parlamento. Questo principio, questo spirito della legge, viene chiaramente violato in senso tecnico ed oggi, addirittura, viene consolidato con una modifica alla legge.

Non solo non possiamo non essere contrari a questa modalità ma dobbiamo anche ribadire che, se deve essere affrontata una correzione, una discussione sulla legge elettorale, questa merita tutta l'au-

torevolezza e i tempi necessari e questo punto deve essere iscritto all'ordine del giorno in modo chiaro, organico e completo. Qui, con una piccola modifica (un'apparente piccola modifica), un'aggiunta, di fatto, si istituzionalizza una vera e propria violazione di legge.

Naturalmente, il nostro voto sarà favorevole alle questioni pregiudiziali ma pensiamo, davvero, che si debba fare appello al senso di responsabilità di questa maggioranza affinché non si proceda ulteriormente nell'approvazione di un progetto di legge veramente antidemocratico e anticonstituzionale (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Luigi Pepe. Ne ha facoltà.

LUIGI PEPE. Signor Presidente, intervengo per sostenere la questione pregiudiziale in esame e approfitto per preannunciare, a titolo personale, il voto contrario agli emendamenti Mastella 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 per i motivi che seguono.

Nel corso della seduta del 15 luglio 2002 la Camera dei deputati, con 226 voti favorevoli, ha approvato l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Filippo Mancuso. Dopo aver comunicato il risultato della votazione il Presidente Casini ha testualmente affermato « Onorevoli colleghi, con questa delibera, la Camera ha preso definitivamente atto che non sussistono le condizioni per assegnare gli 11 seggi in questione. È stata, altresì, riaffermata la piena legittimità costituzionale della Camera nell'attuale composizione inferiore al *plenum* previsto dall'articolo 56 della Costituzione ».

Pertanto, nel più rigoroso rispetto della volontà espressa dalla Camera dei deputati voterò contro questi emendamenti significando comunque...

PRESIDENTE. Onorevole Luigi Pepe, lei sa che stiamo discutendo le questioni pregiudiziali, non siamo ancora agli emendamenti !

LUIGI PEPE. Sì, Presidente, ma non interverrò più.

Vorrei comunque far presente che la suddetta delibera rappresenta una autentica preclusione costituzionale per una qualsivoglia determinazione in tutto o in parte da essa difforme (*Applausi di deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, il testo unificato delle proposte di legge all'esame dell'Assemblea è finalizzato a colmare un vuoto legislativo della normativa elettorale in materia di elezioni della Camera dei deputati. L'esistenza di questa grave lacuna normativa non è stata dichiarata da soggetti terzi ma da una deliberazione della Camera dei deputati del 15 luglio 2002 con la quale la Camera, come ricordavano alcuni colleghi, con una larghissima maggioranza ha deliberato di non procedere all'assegnazione degli 11 seggi rimasti vacanti per effetto di proclamazioni plurime di alcuni deputati appartenenti alla lista di Forza Italia. Tale decisione è stata espressamente motivata con la considerazione dell'impossibilità sia di applicare l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994, in quanto ritenuto in contrasto con gli articoli n. 48 e 72 della Costituzione, nonché con i principi generali della normativa elettorale vigente, sia per l'impossibilità di individuare un ulteriore criterio incontrovertibile dal punto di vista ordinamentale e adeguatamente condivisibile nel suo fondamento di diritto per procedere alla copertura dei predetti seggi.

La necessità dell'intervento legislativo si impone quindi per introdurre un criterio residuale finale di assegnazione dei seggi che consenta di prevenire eventuali ed ulteriori vacanze di seggi che si dovessero verificare nel corso della XIV legislatura e che potrebbero compromettere la funzionalità della Camera dei deputati, nonché per individuare una norma di chiusura del procedimento elettorale disciplinato dalla

legge n. 277 del 1993. A tale scopo, il criterio individuato dal testo unificato elaborato dalla I Commissione è da ritenere pienamente rispondente al principio fondamentale contenuto nella nostra Costituzione, quello della sovranità popolare. Esso infatti è ricavato dei medesimi principi che regolano il procedimento elettorale per la Camera dei deputati introdotto dalla legge citata.

Come è stato già affermato, è opportuno ricordare che la legge n. 277 del 1993 non ha configurato due sistemi elettorali concorrenti, maggioritario uninominale e proporzionale, la cui unica connessione è data dalla dichiarazione di collegamento, ma un sistema elettorale maggioritario uninominale temperato, ai fini della rappresentanza parlamentare, da una quota di riserva proporzionale.

Dalla lettura degli articoli 1, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da tutte le altre disposizioni che regolano il sistema di elezione della Camera dei deputati, emerge con chiarezza il regime di esclusiva del sistema maggioritario uninominale e la funzione residuale della quota proporzionale, intesa come elemento non determinante della legge elettorale, ma come strumento di mero riequilibrio della rappresentanza parlamentare volta a garantire il cosiddetto diritto di tribuna alle formazioni politiche che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.

L'interpretazione logica e sistematica di tali disposizioni consente pertanto di affermare che il legislatore del 1993 ha inteso introdurre un sistema elettorale maggioritario articolato su collegi uninominali che costringe le forze politiche a coalizzarsi preventivamente ed a sottoporre all'esame dell'elettore un unico candidato, espressione dell'intera coalizione e del medesimo programma di Governo.

Il sistema elettorale per la Camera dei deputati è, pertanto, un sistema uninominale maggioritario di coalizione, come peraltro si evince dalla lettura degli articoli 14 e seguenti della legge n. 277 del 1993, posto che i soggetti legittimati a presentare

candidature sono i partiti ed i gruppi politici organizzati. È peraltro evidente che il concetto di gruppo politico organizzato è molto più ampio del concetto di partito politico. Il senso prevalente di tale denominazione, in linea con lo spirito della legge elettorale, è riferibile all'aggregazione di più partiti politici che si coalizzano per esprimere candidati unici nei collegi uninominali. Ciò è avvenuto in tutte le competizioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati dal 1994 ad oggi.

Una siffatta interpretazione non è sostenuta solo dall'interpretazione letterale e logico-sistematica delle predette disposizioni, ma anche dalle consuetudini parlamentari e costituzionali che hanno caratterizzato i comportamenti della quasi totalità dei partiti politici nazionali e degli organi costituzionali dall'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale in poi.

È pertanto evidente che il concetto di coalizione non solo è sostanzialmente presente nella legge elettorale, ma è il fulcro, meglio ancora, l'elemento prevalente e caratterizzante della medesima legge.

PRESIDENTE. Onorevole D'Alia, la invito a concludere il suo intervento.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, mi avvio a concludere. In coerenza con tali principi il testo unificato all'esame dell'Assemblea reca una norma di chiusura del sistema elettorale mutuata dal complesso delle norme che definiscono il circuito di assegnazione dei seggi, che parte dai collegi uninominali e si trasferisce nella quota proporzionale per concludersi nuovamente nei collegi uninominali. In tale ipotesi, i seggi saranno assegnati ai candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che sia risultata deficitaria e che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista.

In conclusione, signor Presidente, nel ritenere infondate le questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito, riteniamo che le stesse debbano essere respinte proprio perché il meccanismo pro-

posto è del tutto coerente con i principi che informano il sistema elettorale, nonché con il principio costituzionale della sovranità popolare; il testo appare inoltre rispondente ai principi della legislazione nazionale, così come essi si sono materialmente invernati nella prassi (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità Boato ed altri n. 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	393
<i>Maggioranza</i> .....	197
<i>Hanno votato sì</i> .....	168
<i>Hanno votato no</i> ..	225).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di merito Franceschini ed altri n. 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	392
<i>Maggioranza</i> .....	197
<i>Hanno votato sì</i> .....	168
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

***(Esame dell'articolo unico - A.C. 2625)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del testo unificato delle proposte di legge e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2625 sezione 5*).

La ripartizione dei tempi, disposta a norma dell'articolo 24, comma 12, del regolamento, è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere sulle proposte emendative presentate, distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 2625 sezione 4*).

Avverto che è stato ritirato l'emendamento Anedda 1.9.

Come risulta dai lavori in sede referente (seduta del 16 ottobre 2002) e dalla relazione stampata, la Commissione non ha inteso affrontare con questo provvedimento la materia dell'attribuzione dei seggi resisi vacanti all'inizio dell'attuale legislatura a seguito di proclamazioni plurime. Su tale questione l'Assemblea ha, peraltro, deliberato in via definitiva nella seduta del 15 luglio 2002 nel senso di non procedere all'assegnazione. La Commissione ha, dunque, inteso limitare l'intervento normativo alla copertura delle eventuali, successive vacanze di seggi.

Alla luce di queste considerazioni, la Presidenza non ritiene ammissibili, a norma degli articoli 86, comma 1, e 89 del regolamento, i seguenti emendamenti, oltretutto non previamente presentati in Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 2625 sezione 3*): Mastella 1.11 limitatamente alla lettera *a*) del comma 3, Mastella 1.10, limitatamente alle parole del comma 3 « di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio uninominale », Mastella 1.12 e 1.13, entrambi limitatamente alla parte consequenziale.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con l'enunciazione che ha letto poco fa concernente la portata di questa iniziativa legislativa, che non produce alcun effetto rispetto a ciò che ha già deliberato la Camera. Se non ho capito male, lei ha fatto riferimento alla seduta in sede referente del 16 ottobre, ma credo che su questa materia

sarà opportuno fare anche riferimento alla discussione sulle linee generali che si è svolta in quest'aula il 28 ottobre. Infatti, ciò che lei ha letto emerge chiaramente anche da tale dibattito.

**PRESIDENTE.** Mi associo alle sue parole, in modo che resti agli atti anche il riferimento alla discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**GIAMPIERO D'ALIA, Relatore.** Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo unico, ad eccezione degli emendamenti 1.14 e 1.15 della Commissione sui quali il parere è favorevole.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Avverto che l'emendamento Mascia 1.1 è volto a sopprimere integralmente l'articolo unico del testo unificato della Commissione. Il contenuto sostanziale del provvedimento è collocato nel comma 1 dell'articolo unico, recando il comma 2 una mera norma di coordinamento di natura consequenziale volta a consentire, in caso di seggi resisi vacanti, l'applicazione della stessa disciplina sia ad opera dell'ufficio centrale nazionale che della Giunta delle elezioni della Camera, mentre il comma 3 disciplina le modalità di entrata in vigore della nuova disciplina.

Alla luce di ciò, appare evidente che il contenuto dei commi 2 e 3 non presenta carattere autonomo, ma strettamente funzionale all'introduzione delle disposizioni di cui al comma 1. A riprova, si consideri che l'eventuale approvazione dell'emendamento soppressivo del comma 1 determinerebbe la reiezione dell'intera proposta di legge. Per tale ragione, porrò in votazione congiuntamente gli emendamenti

Mascia 1.1, soppressivo dell'intero articolo unico, e Franceschini 1.4 volto a sopprimere il solo comma 1.

Passiamo alla votazione degli emendamenti Mascia 1.1 e Franceschini 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rossiello. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE ROSSIELLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la seconda legislatura lavoro nella Giunta delle elezioni e siamo giunti alla discussione di questa proposta di legge dopo un lavoro complesso, difficile e tormentato.

Personalmente pensavo che, in assenza di meccanismi costituzionalmente regolati con riguardo al nuovo sistema maggioritario, potessero valere quell'equilibrio, quella serenità di giudizio e quella ricerca comune propria degli istituti di garanzia che noi come maggioranza avevamo garantito alla Giunta nella scorsa legislatura e che avevamo garantito alla direzione — anch'essa, debbo dirlo — di grande equilibrio del presidente Vito. Ci siamo trovati, invece, in questa legislatura di fronte ad atteggiamenti che hanno rotto tale equilibrio e hanno tolto alla Giunta delle elezioni quel meccanismo di garanzia. Infatti, oggi si va discutendo se non sia il caso di affidare, per situazioni di questo genere, a terzi l'elemento di giudizio. A livello personale annuncio una mia difficoltà: vorrei essere geloso custode dell'autodichia di questo Parlamento e della Camera dei deputati in particolare.

Da quegli atteggiamenti che hanno rotto equilibri in un sistema di garanzia sono derivati molti e molti problemi. Di questi ultimi alcuni mi sembrano già risolti, e prendo atto che con la proposta di legge in esame non si rimette in discussione quanto questa Assemblea ha già discusso, cioè il congelamento degli undici seggi: è positivo che ciò non sia stato riproposto. Tuttavia, oggi corriamo il rischio di mettere una pezza peggiore del buco, nel senso che ci si muove all'interno di alcune ambiguità.

Innanzitutto, si tratta di una norma transitoria che opera soltanto nell'ambito

della XIV legislatura oppure tale norma la supera e pensa di poter evitare l'incertezza insita nel testo della legge elettorale? Non è questione di poco conto e proverò a spiegarne le ragioni. In effetti, chi utilizza le liste civetta — perché questa è la questione vera — in genere introduce nell'applicazione dell'articolo 11 del regolamento qualcosa di estraneo, un trucco, un martello. Ora, se si mette un martello in mano ad uno scultore, forse ne avremo una statua, se lo si mette in mano ad un rapinatore, probabilmente vi sarà un omicidio. Nessuno può negare che l'utilizzazione smisurata delle liste civetta da parte di Forza Italia abbia prodotto il problema che abbiamo di fronte: le avete utilizzate male, non le avete sapute usare.

Ipotizzando che nessuno voglia ammettere che vi è stato questo errore di furbizia (perché la furbizia in mano ai furbi produce qualcosa, in mano ad altri produce disastri!), allora...

**PRESIDENTE.** Onorevole Rossiello, la invito a concludere.

**GIUSEPPE ROSSIELLO.** Il punto sarebbe quello di parlare dell'abolizione delle liste civetta, che è cosa saggia e seria (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)! Poi diremo quali assetti produce un certo uso dello scorporo delle liste civetta, così come è stato attuato nelle elezioni del 13 maggio 2001 (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo — Commenti del deputato Lo Presti*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

**GRAZIELLA MASCIA.** L'emendamento 1.1 a mia firma è un emendamento soppressivo, mentre con il successivo emendamento Leoni 1.2 tutti quanti noi proponiamo un testo alternativo.

Avendo già detto delle ragioni di incostituzionalità e di merito che avrebbero consigliato di rimuovere questo provvedimento, vorrei ora soffermarmi su alcuni

aspetti, emersi dalla relazione del relatore e dai suoi interventi. Quella della rappresentanza è questione complessa e, come hanno scritto autorevoli giuristi, è difficile immaginare un sistema che effettivamente possa essere rappresentativo in modo totale e che possa tradurre in voti la volontà degli elettori. Quindi è evidente che i nostri sono pur sempre sistemi che mediano e che in qualche modo, quale più quale meno, cercano di rappresentare coloro che vivono nella società e le loro opinioni politiche. Forse neanche il sistema proporzionale riesce totalmente ad essere rappresentativo della volontà degli elettori.

Tuttavia un aspetto credo sia chiaro, anche in questa legge così contestata e discussa, che ha offerto appunto un varco tecnico per poter inserire un aggiramento, o piuttosto una violazione — come noi riteniamo che sia —, perché lo spirito, l'intendimento e gli obiettivi del legislatore che aveva definito questa normativa erano chiarissimi. In questa chiarezza di obiettivi e di intendimenti è sicuro che vi fosse l'ambizione, non solo di proporre un sistema maggioritario misto, ma che questa correzione proporzionale dovesse essere una correzione proporzionale significativa. In questo senso è stato introdotto lo scorporo con un meccanismo di calcolo anche abbastanza complicato, ma che dimostra chiaramente quale fosse l'obiettivo. In questo senso credo dunque che non siano vere — o che almeno non corrispondono alla lettura di quello che si può fare — le interpretazioni del collega D'Alia nella lettura della sua relazione al provvedimento e ribadite oggi, nel momento in cui sostiene che nella legge è previsto il diritto di tribuna. Ebbene, tale diritto non è previsto, bensì esso si determinerebbe esattamente con queste modifiche che voi oggi proponete, mentre di certo non era negli obiettivi e negli intendimenti originali del legislatore. Quindi, collega D'Alia, questo non corrisponde al vero. Così come credo che se si volesse davvero sottolineare il concetto di coalizione — anche se credo che anche da questo punto di vista le interpretazioni possano essere un poco più